

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. 18 novembre 2017



## EQUO COMPENSO

Italia Oggi	18/11/17	P. 30	Equo compenso limitato	Marco Solaia	1
Italia Oggi	18/11/17	P. 31	Arriva l'equo compenso	Lucia Basile	2

## E-CARD

Italia Oggi	18/11/17	P. 30	E-card strumento non idoneo		3
-------------	----------	-------	-----------------------------	--	---

## EQUO COMPENSO

Sole 24 Ore	18/11/17	P. 1-15	Professionisti e aziende: equo compenso per il passato		4
-------------	----------	---------	--	--	---

## RICERCA

Sole 24 Ore	18/11/17	P. 6	I privati «salvano» la ricerca	Marzio Bartoloni, Carmine Fotina	7
-------------	----------	------	--------------------------------	-------------------------------------	---

## ASSICURAZIONI

Italia Oggi	18/11/17	P. 30	Avvocati, obbligo Rc nel pubblico	Gabriele Ventura	9
-------------	----------	-------	-----------------------------------	------------------	---

*L'emendamento approvato porta in dote molti problemi applicativi*

# Equo compenso limitato

## Esclusi tutti i rapporti con i committenti privati

DI MARCO SOLAIA

**E**quo compenso per i professionisti limitato ai rapporti con le grandi imprese, alle banche e alle assicurazioni; con le amministrazioni risulterà effettivo in caso di affidamento diretto o a trattativa privata e nella fase esecutiva del contratto. È quanto emerge dall'analisi della disposizione del decreto-legge fiscale che ha esteso a tutte le professioni, anche non ordinistiche, la norma prevista soltanto per gli avvocati. Intanto va tenuto conto dell'ambito di applicazione soggettivo perché la disciplina confezionata per le professioni forensi, resa applicabile alle altre professioni «in quanto compatibile», ha riguardo ai rapporti fra avvocati («anche in forma associata o societaria») da una parte, e assicurazioni, banche e grandi imprese dall'altro. Sono esclusi espressamente i rapporti fra professionista

e «microimprese» (meno di 10 occupati e 2 milioni di fatturato), piccole imprese (meno di 50 addetti e 10 milioni di fatturato) e medie imprese (sotto i 250 addetti e meno di 50 milioni). Nella sostanza la quasi totalità dei rapporti che intercorrono fra professionisti e committenti privati saranno esclusi.

Al di là dell'affermazione del principio, per le altre professioni diverse da quella forense la disciplina si applica «in quanto compatibile». Il chiaro principio dell'equità del compenso (proporzionato alla qualità e quantità della prestazione svolta) è legato, dalla norma, al rapporto convenzionale e alle clausole del contratto che «si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese (grandi, banche e assicurazioni, ndr), salva prova contraria» (domanda: e se la clausola è stipulata da un privato cittadino la disciplina si applica?). Viene poi inserita una presunzione ex lege di vessatorietà delle

clausole che, se non specificamente trattate e approvate dalle parti, rispondono a determinate caratteristiche (facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive, modifica unilaterale del contratto, pagamenti previsti oltre i 60 giorni ecc.); rispetto a queste clausole vessatorie, nulle, si può agire senza limite (l'azione è imprescrittibile ai sensi dell'articolo 1422 del codice civile). Alcune indicazioni della norma sono però specifiche per gli avvocati e difficilmente potranno ritenersi applicabili anche alle altre professioni (esempio l'anticipazione delle spese da parte dell'avvocato e la liquidazione delle spese di lite, importi per assistenza e consulenza in materia contrattuale ecc.). Qualche dubbio emerge anche con riguardo a tutti i lavoratori autonomi (cui si dovrebbe applicare in quanto compatibile la norma sugli avvocati), perché non per tutti i «professionisti» con partita Iva esistono decreti di riferi-

mento sui compensi (presenti invece, ad esempio, per le professioni ordinistiche).

Per quel che riguarda poi i rapporti con le amministrazioni, si prevede che debbano garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni rese in esecuzione di incarichi. In questo ambito, però, il compenso viene determinato dal confronto concorrenziale e quindi il prezzo che risulta dalla gara di per se è «equo». Diverso è quando l'amministrazione conferisce un incarico diretto o a trattativa privata: in queste ipotesi di configura un rapporto negoziale (sul tipo di quello privatistico). Nel pubblico l'effettività dell'applicazione del principio potrà invece aversi in sede di esecuzione del contratto; se ad esempio una stazione appaltante dovesse chiedere ulteriori prestazioni al professionista senza remunerarlo, potrebbe incorrere in un comportamento contrario al principio di legge.



*L'approvazione dell'emendamento accolta con favore dai tributaristi*

# Arriva l'equo compenso

## Falcone: la storia insegna, l'unione fa la forza

DI LUCIA BASILE

**U**niti si vince. Approvato in Senato l'emendamento al Decreto fiscale che estende il diritto all'Equo compenso a tutte le professioni (ordinistiche e di cui alla Legge 4/2013).

«Riteniamo che sia necessario continuare a tenere alta l'attenzione sulla questione, nonostante l'approvazione dell'emendamento rappresenti un risultato molto importante. È nostra ferma intenzione, infatti, presidiare la misura durante il prosieguo dell'iter parlamentare, sino alla sua definitiva approvazione» ha dichiarato il Presidente nazionale Lapet Roberto Falcone nonché vicepresidente Cna Professioni.

A tal fine, Cna Professioni ha inteso aderire alla Manifestazione in favore dell'Equo compenso, promossa dal Cup (Comitato Unitario delle Professioni) e Rete delle Professioni

Tecniche che, come confermato nei giorni scorsi anche sulle pagine di questo giornale, si terrà il 30 novembre prossimo al Teatro Brancaccio a Roma. La presentazione ufficiale, alla presenza dei vertici delle Commissioni lavoro dei due rami del Parlamento, Maurizio Sacconi e Cesare Damiano e del Sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, si è tenuta il 15 novembre scorso alla Camera dei

Deputati. In particolare secondo l'On. Sacconi, l'approvazione dell'emendamento rappresenta una vittoria di coloro che avevano perseguito due obiettivi di applicazione: tutti i professionisti, ordinistici e non, tutti i committenti, pubblici e privati. E per questo l'Onorevole, nella manifestazione del 30 novembre, ha suggerito di chiedere all'esecutivo impegno nell'attuazione delle deleghe del Jobs act degli autonomi (legge 81/2017) concernenti le funzioni della pubblica amministrazione da devolvere ai professionisti, la semplificazione della legislazione

sulla salute e sicurezza sul lavoro negli studi e il welfare integrato delle Casse di previdenza. «L'evento del 30 novembre rappresenta, dunque, un momento storico straordinario in cui, professioni ordinistiche e non ordinistiche si uniscono per il raggiungimento di un obiettivo comune», ha aggiunto Falcone. La manifestazione è infatti la risposta ai numerosi appelli che la Lapet ha più volte lanciato, sostenendo l'importanza di portare avanti un fronte comune su questioni di fondamentale importanza (previdenza, welfare, semplificazioni ecc.) che, in maniera trasversale, riguardano tutte le professioni (ordinistiche e di cui alla Legge 4/2013).

«Quello dell'Equo compenso, in particolare, è un intervento necessario e doveroso per tutti. Non giova a nessuno il proclamo di qualche categoria o l'azione in forma singola di qualche altra. È giunto il momento di prendere coscienza del

peso contrattuale che tutti insieme, noi professionisti rappresentiamo e avanzare richieste condivise. La storia insegna: l'unione fa la forza. Per questo riteniamo che il percorso unitario avviato su questa battaglia di diritto potrà certamente contribuire all'ottenimento di ulteriori riconoscimenti. Non solo, sono convinto che questa misura può, col tempo, essere ulteriormente migliorata a vantaggio non solo dei professionisti ma anche dell'utenza che ad essi si rivolge», ha spiegato Falcone.

A cura  
dell'Ufficio Stampa della  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
TRIBUTARISTI LAPET  
Associazione legalmente  
riconosciuta  
Sede nazionale:  
Via Sergio I 32  
00165 Roma  
Tel. 06-6371274  
Fax 06-39638983  
www.iltributarista.it  
info@iltributarista.it



Roberto Falcone



LETTERA RPT

## *E-card strumento non idoneo*

No alla E-card, per i professionisti meglio la tessera professionale. È la Rete delle professioni tecniche (Rpt) a contestare l'istituzione della nuova procedura elettronica che permetterebbe a tutti i professionisti di accedere a mercati esteri in maniera semplificata, la cui creazione è dovuta alla proposta di direttiva 823/2016, presentata a gennaio 2017 dalla Commissione europea. Secondo Rpt la E-card si andrebbe a sovrapporre alla tessera professionale, strumento già presente e considerato dall'associazione più idoneo al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione prefissati. Sarebbe necessario, invece, estendere il campo di applicazione della tessera professionale europea, «ad oggi in uso solo per cinque professioni», a tutte le categorie indicate dalla direttiva che la istituisce (55/2013). La Rpt ha inviato una lettera a Martin Frohn, capo dell'unità «qualifiche professionali e competenze» della Commissione europea, al ministro della giustizia Andrea Orlando e al dipartimento delle politiche comunitarie, esprimendo la propria preoccupazione.



## DL FISCALE

### *Professionisti e aziende: equo compenso per il passato*

Diritto all'equo compenso e divieto di clausole vessatorie. È la doppia tutela prevista dal decreto fiscale per i professionisti nei rapporti con la clientela «forte», cioè banche, assicurazioni, grandi imprese e pubblica amministrazione. Con alcuni distinguo, a partire dal momento in cui scatta l'applicazione delle nuove norme: per i rapporti professionali già in essere con banche, assicurazioni e imprese; per gli incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione. E in caso di «violazione» degli obblighi ci sono 24 mesi di tempo per chiedere al giudice l'annullamento delle clausole ritenute vessatorie e l'adeguamento del compenso.

**Giuliano Fonderico** > pagina 15



**Decreto fiscale.** Ventiquattro mesi di tempo ai professionisti per chiedere al Tribunale il riconoscimento della vessatorietà delle clausole

# Equo compenso sui contratti in corso

Norme retroattive nei rapporti con assicurazioni, banche e grandi imprese ma non per la Pa



**Giuliano Fonderico**

Poco più di un mese fa, il Consiglio di Stato aveva considerato legittimo un appalto pubblico di servizi professionali al compenso simbolico di un euro. Il legislatore idealmente risponde con una modifica alla legge forense, introducendo con il Dl fiscale appena approvato al Senato (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) due nuove tutele per i lavoratori autonomi: il diritto a un «equo compenso» e il divieto di «clausole vessatorie». L'obiettivo sono gli affidamenti standardizzati di servizi professionali ripetitivi, come il recupero dei cre-

## I PALETTI

Il compenso deve essere proporzionato a quantità e qualità della prestazione. Parametri di riferimento nei decreti dei ministeri vigilanti

diti, che ormai molte imprese, e talvolta anche le amministrazioni, fanno a condizioni ridotte all'osso. Le nuove tutele si aggiungono e in parte si sovrappongono a quelle che la legge 81/2017 ha previsto per la «clausole abusive» e gli abusi di dipendenza economica nei confronti dei lavoratori autonomi.

Le norme nascevano per i soli avvocati ma nella redazione finale del testo la loro applicazione è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi. Esse riguardano i rapporti, anche in essere, tra i professionisti e i loro clienti grandi imprese, banche e assicurazioni in testa, quando sono regolati da convenzioni predisposte unilateralmente dalle imprese. Negli incarichi conferiti dopo la nuova legge, il diritto all'equo compenso dovrà essere garantito anche dalle pubbliche amministrazioni.

Il parametro per stabilire l'«equità» del compenso è simile a quello dell'articolo 36 della Costituzione sulla retribuzione del dipendente: il compenso deve esse-

re proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Nell'articolo 36 la concretizzazione del criterio è di fatto rimessa ai contratti collettivi, qui la legge rinvia a successivi decreti ministeriali.


Le clausole «vessatorie» sono invece individuate sulla falsariga del Codice del consumo, come quelle che creano un «significativo squilibrio» contrattuale a carico del professionista. La norma elenca i casi tipici di vessatorietà, sempre che le clausole non siano frutto di una trattativa e di un'approvazione specifica. Ad esempio, il potere di rifiutare la stipulazione del contratto in forma scritta, il pagamento a termini superiori a 60 giorni. C'è poi una lista nera di clausole che sono vessatorie anche se oggetto di trattativa e approvazione: il potere del cliente di modificare unilateralmente il contratto e di esigere prestazioni aggiuntive gratuite.

Le clausole con compensi iniqui o vessatorie sono nulle, secondo un regime speciale. Per le clausole vessatorie la nullità è del genere cosiddetto di protezione, la può far valere solo il professionista e comunque non si estende al resto del contratto. Anche in questo caso, la soluzione è in linea con il codice del consumo. Per il compenso non equo è prevista la sostituzione con il compenso determinato dal giudice. L'azione di nullità non è imprescrittibile, come sarebbe per regola generale, e va proposta a pena di decadenza entro ventiquattro mesi dalla firma delle convenzioni.

Nell'insieme, non si può dire che le nuove norme siano un semplice ritorno al passato, ai tempi delle tariffe professionali minime. La legge prova a correggere alcuni rapporti di forza nei quali il professionista è considerato il contraente debole. Forse questo è anche il limite dell'intervento. Le norme affrontano il problema senza una riflessione più generale sulla natura dei servizi coinvolti e senza domandarsi se, in definitiva, occorra ripensare anche le forme in cui i professionisti si organizzano per svolgerli e la loro disciplina uniforme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Come funziona la doppia tutela



\* Solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle norme

## Le vie della ripresa

LA SPESA PER L'INNOVAZIONE

### L'ultima rilevazione Istat

Nel 2015 la spesa sale del 4,4% nel settore privato mentre cala in enti pubblici (-1,7%) e atenei (-2,8%)

### L'effetto «bonus»

Sui numeri può avere influito il debutto del credito di imposta per gli investimenti

# I privati «salvano» la ricerca

## Cresce la spesa delle imprese, cala la pubblica - In due bandi Miur 450 milioni

**Marzio Bartoloni**  
**Carmine Fotina**

■ C'è il contributo decisivo del settore privato nella tenuta della spesa italiana in ricerca e sviluppo. Restiamo all'1,34% di investimenti rispetto al Pil, e non è un gran risultato perché continuiamo a inseguire le altre grandi economie, ma le imprese spingono il dato assoluto, che risulta in crescita dell'1,7% in termini nominali e dello 0,9% in termini reali. La ricognizione, a cura dell'Istat, si riferisce all'ultimo anno rilevabile, il 2015, e alle spese intra-muros, cioè per attività con personale e attrezzature propri. In totale 22,2 miliardi di euro.

In confronto al 2014, la spesa cresce nel settore privato che arriva a 13,6 miliardi (+4,4% per le imprese, +6,8% per le istituzioni private non profit), mentre diminuisce nelle istituzioni pubbliche (-1,7%) e nelle università (-2,8%). Il settore privato pesa così per il 61,4% degli investimenti totali (era al 59,7% nel 2014).

È possibile - anche se l'Istat non esamina quest'aspetto - che la svolta privata del 2015 sia stata favorita dall'effetto debutto del credito di imposta per gli investimenti in R&S previsto dal Dl 145/2013, misura per la quale quell'anno, tra mille difficoltà, fu completato l'iter attuativo. Il beneficio riguardava anche le spese per il personale altamente qualificato. I dati Istat relativi al 2015 segnalano un aumento anche del personale impegnato in attività di ricerca (+3,9%), per 259.167 unità equivalenti a tempo pieno. Cresce il numero di ri-

cercatori impegnati: da 168.074 a 174.327 (+3,7%). Ma resta bassa la quota di donne impegnate nella R&S, poco più di un terzo degli addetti.

L'indagine Istat si sofferma brevemente anche sulle stime 2016 e 2017, sebbene queste siano da considerare molto provvisorie: in passato si sono verificati scostamenti significativi, anche di tendenza, rispetto al dato consolidato. Ad ogni modo allo stato si prevede che nel 2016 la spesa complessiva torni in ter-

### IL DOPPIO INTERVENTO

Entro dicembre il bando «Prin» da 390 milioni per la ricerca universitaria. In arrivo altri 60 milioni per i dottorati innovativi nelle aziende

reno negativo: -2,5% in termini nominali e -3,2% in termini reali. Il contributo privato dovrebbe tornare a calare, forse per effetto saturazione dopo il primo anno del «bonus».

Nella valutazione Istat, tornando ai dati consolidati del 2015, sono in forte espansione le attività di sviluppo sperimentale e la ricerca di base (+7,9% e +2,6%) mentre la ricerca applicata cala del 2,4%. Spicca in assoluto il calo della spesa nelle istituzioni pubbliche (-1,7% a 2,9 miliardi) e nelle università (-2,8% a 5,6 miliardi). E colpisce anche il dato delle partnership tra imprese e ricerca pubblica che sembrano non decollare, come dimostrano i dati sulle fonti di finanziamento per

settore (a esempio nella ricerca delle imprese solo il 10% dei fondi arriva da atenei ed enti).

Un'inversione di tendenza per la ricerca pubblica dovrebbe arrivare con un bando record - il più alto nella storia dei Prin (Progetti di ricerca di interesse nazionale) - da 390 milioni che il Miur licenzierà a dicembre e destinato alla ricerca delle università. Un bando che potrebbe finanziare almeno 20 mila ricercatori (l'ultimo nel 2015, da 98 milioni, ne coinvolse 7 mila). Per le risorse si attingerà da varie fonti (First, Fondo sviluppo e coesione) con una fetta importante - ben 250 milioni - che arriverà dai fondi risparmiati finora dalla sua nascita a oggi dall'Iit di Genova (il famoso «tesoretto» dell'Istituto italiano di tecnologie). In questi giorni sarà firmata la convenzione con il Mef per il loro trasferimento. Il bando di quest'anno darà poi una priorità ai ricercatori under 40 (la loro presenza nei team darà un maggior punteggio) e avverrà in due fasi (pre-selezione e selezione) con un monitoraggio dei progetti a metà percorso. Le aree scientifiche finanziate saranno i 25 settori del Consiglio europeo della ricerca divise in tre macroaree (life science, social science and humanities, physical sciences and engineering). A inizio anno è previsto infine un finanziamento di 60 milioni per i dottorati innovativi nelle imprese con una priorità nei temi di industria 4.0: le risorse finanzieranno quasi mille dottorati tutti concentrati al Sud.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## La fotografia dell'Istat


### IL LIVELLO DI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO IN ITALIA

Valori in migliaia di euro

Spesa R&S intra-muros		
Settore esecutore	2015 (valori assoluti)	Var. % su 2014
Imprese	12.886.403	4,40%
Istituzioni pubbliche	2.910.618	-1,70%
Università	5.653.047	-2,80%
Istituzioni private non profit	706.890	6,80%
<b>Totale</b>	<b>22.156.958</b>	<b>1,70%</b>
In % del PIL	1,34%	0
Addetti alla R&S intra-muros		
Settore esecutore	Addetti 2015	Var % su 2014
Imprese	136.725,00	5,80%
Istituzioni pubbliche	38.669,30	0,40%
Università	76.857,80	2,20%
Istituzioni private non profit	6.914,50	7,10%
<b>Totale</b>	<b>259.166,60</b>	<b>3,90%</b>

### SPESA INTRA-MUROS PER TIPO DI RICERCA

Anno 2015, composizioni percentuali



Fonte: Istat

**UFFICIO STUDI CNF**

## *Avvocati, obbligo Rc nel pubblico*

**DI GABRIELE VENTURA**

Assicurazione obbligatoria anche per gli avvocati dipendenti da enti pubblici. Essendo però già prevista dal contratto collettivo nazionale, la polizza stipulata prima dell'entrata in vigore dell'obbligo resta valida ma dovrà rispettare i massimali minimi previsti dal decreto del ministero della giustizia del 22 settembre 2016. Lo ha chiarito l'ufficio studi del Consiglio nazionale forense, sollecitato dalla presidenza dell'Unaep in merito all'obbligo assicurativo per gli avvocati iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici. Il parere del Cnf è stato inserito all'interno di una serie di faq in materia di assicurazione obbligatoria per gli avvocati pubblicate dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna. Gli avvocati dipendenti da enti pubblici dovranno quindi comunicare al consiglio dell'ordine gli estremi delle polizze caricando i dati nelle proprie

aree riservate sul sito del Coa. Per quanto riguarda la polizza infortuni, invece, la cui obbligatorietà, lo ricordiamo, non è ancora definitiva in attesa di nuove modifiche inserite nella legge di stabilità, secondo il Coa di Bologna, essendo gli avvocati iscritti all'elenco già soggetti ad assicurazione Inail, non sono tenuti a procedere alla stipulazione di un'ulteriore assicurazione per gli infortuni. Una faq è poi dedicata agli avvocati iscritti nell'elenco speciale dei docenti e dei ricercatori, per i quali non è previsto nulla di specifico dalla normativa. L'ordine di Bologna ritiene però che, non svolgendo alcuna attività forense a favore di terzi ed essendo coperti da assicurazione infortuni Inail, non sono tenuti a procedere alla stipulazione delle polizze. Per quanto riguarda, invece, la pubblicazione degli estremi della polizza nel sito dell'Ordine, il Coa di Bologna ricorda che il caricamento dei dati è obbligatorio. La mancata osservanza delle disposizioni costituisce infatti illecito disciplinare e la comunicazione al Coa, tramite caricamento degli estremi nell'area riservata del sito, è strumentale all'assolvimento dell'ulteriore compito di renderle disponibili ai terzi, previsto dal dm 22 settembre 2016.

